

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 4 novembre 2024 - n. 16506

Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Meloidogyne graminicola* in Lombardia in applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield). Revoca del d.d.s. 28 novembre 2023 - n. 19332

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'Unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- il d.d.u.o. 30 maggio 2018 - n. 8039 «Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield»;
- il d.d.s. 28 novembre 2023 - n. 19332 «Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Meloidogyne graminicola* in Lombardia in applicazione del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield). Revoca del decreto n. 14585 del 12 ottobre 2022»;
- d.d.s. 15 febbraio 2024 - n. 2675 «Misure fitosanitarie per ridurre il rischio di diffusione dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield in Lombardia: limitazione al transito, alla stabulazione e al pascolamento delle greggi transumanti nelle aree delimitate per la presenza dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola*»;

Dato atto che le suddette disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre indagini e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da

quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che:

- per le aree risicole lombarde l'eradicazione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield) non è più possibile e che pertanto è necessario applicare misure per il suo contenimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 e del D.d.s. 15 febbraio 2024 - n. 2675;
- le misure di contenimento sono finalizzate a mantenere bassa la popolazione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield) nei terreni infestati in modo da ridurre il rischio di diffusione del parassita;
- in caso di aumento del livello della popolazione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield), il Servizio fitosanitario regionale potrà comunque ordinare l'applicazione delle misure di eradicazione;

Preso atto che, a seguito delle attività di sorveglianza del territorio, svolte nel 2024, dal Servizio fitosanitario regionale, la zona infestata non ha interessato comuni nei quali la presenza di *Meloidogyne graminicola* non era precedentemente nota, ma sono variati gli appezzamenti coinvolti all'interno dei medesimi comuni;

Ritenuto necessario per l'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate al contenimento di *Meloidogyne graminicola*:

1. abrogare il citato d.d.s. n. 19332/2023, che il presente atto sostituisce integralmente;
2. definire le aree delimitate così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituite da:
 - una zona infestata, vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode *Meloidogyne graminicola* è stata confermata;
 - una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Nel caso in cui una porzione di un appezzamento ricada anche parzialmente in tale raggio, l'intero appezzamento è da considerarsi appartenente alla zona cuscinetto;

Ritenuto opportuno applicare le misure di contenimento previste dall'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 e dal d.d.s. 15 febbraio 2024 - n. 2675 nelle aree delimitate ricadenti nei comuni di: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pavia, Pieve Albignola, Sannazaro de' Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò e Zinasco;

Dato atto che tutti gli atti che hanno portato ad indentificare le aree delimitate comprendenti le zone infestate e le zone cuscinetto sono disponibili presso il Servizio fitosanitario regionale e che le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate saranno disponibili sul sito <https://fitosanitario.regione.lombardia.it> e sul geoportale di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

Recepite le premesse

1. di abrogare il d.d.s. 28 novembre 2023 - n. 19332 «Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Meloidogyne graminicola* in Lombardia in applicazione del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield)», che il presente atto sostituisce integralmente;
2. di definire le aree delimitate così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituite da:
 - una zona infestata, vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode *Meloidogyne graminicola* è stata confermata;
 - una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Nel caso in cui una porzione di un appezzamento ricada anche parzialmente in tale raggio, l'intero appezzamento è da considerarsi appartenente alla zona cuscinetto;

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2024

3. di applicare le misure di contenimento previste dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 e dal d.d.s. 15 febbraio 2024 - n. 2675 nelle aree delimitate ricadenti nei comuni di: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pavia, Pieve Albignola, Sannazzaro De' Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò e Zinasco;

4. di stabilire che, in caso di aumento del livello della popolazione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield), il Servizio Fitosanitario Regionale potrà comunque ordinare l'applicazione delle misure di eradicazione;

5. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate sul sito <https://fitosanitario.regione.lombardia.it> e sul geoportale di Regione Lombardia;

6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni